



**2017/2990(DEA)**

1.2.2018

# **PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento

sul regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE)  
n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  
l'elenco unionale dei progetti di interesse comune  
(2017/2990(DEA))

**Xabier BENITO ZILUAGA**  
**David BORRELLI**  
**Reinhard BÜTIKOFER**  
**Rosa D'AMATO**  
**Jakop DALUNDE**  
**Cornelia ERNST**  
**Yannick JADOT**  
**Benedek JAVOR**  
**Paloma LÓPEZ BERMEJO**  
**Florent MARCELLESI**  
**Edouard MARTIN**  
**Marisa MATIAS**  
**Piernicola PEDICINI**  
**Carolina PUNSET**  
**Michèle RIVASI**  
**Dario TAMBURRANO**  
**Claude TURMES**  
**Marco ZULLO**

**Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (2017/2990(DEA))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)07834) ("il regolamento modificativo"),
  - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 64, paragrafo 5,
  - visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010,
  - visto il regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione del 18 novembre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune,
  - vista la decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
  - vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2017 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2017 a Bonn (Germania) (COP23) (2017/2620(RSP)),
  - visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che il regolamento (UE) n. 347/2013 e il regolamento delegato di modifica mirano a "sostenere l'effettiva realizzazione del mercato interno dell'energia dell'Unione incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche, a ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari, a rendere sicuro e diversificare l'approvvigionamento energetico, le fonti e le rotte dell'Unione, anche tramite la cooperazione con paesi terzi e a contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente";
- B. considerando che il Parlamento riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per

---

<sup>1</sup> GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

mantenere nell'elenco dei progetti di interesse comune dell'Unione un numero costante di progetti di elettricità, necessari per aprire efficacemente la strada alla decarbonizzazione del sistema energetico europeo;

- C. considerando che la metodologia di conteggio e il raggruppamento dei progetti applicati dalla Commissione per identificare i progetti in materia di gas non sono coerenti e sfociano in una serie di progetti apparentemente limitati, mentre in realtà il loro numero è molto più elevato;
- D. considerando che il Parlamento è preoccupato per l'elevato numero di progetti relativi a combustibili fossili che l'elenco privilegia e sollecita la Commissione a contare i progetti per consentire un confronto ragionevole e trasparente tra i due elenchi;
- E. considerando che è essenziale conseguire i nostri obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di indipendenza energetica, ma che le stime in eccesso, la sovraccapacità e gli impianti inattivi non faranno che comportare tariffe più elevate, compromettendo la competitività delle nostre industrie e aumentando le bollette energetiche delle nostre famiglie;
- F. considerando che il Parlamento incoraggia la Commissione a mettere a punto un processo per la designazione e la scelta dei progetti di interesse comune quanto più trasparente possibile, sulla base di dati indipendenti e consentendo al Parlamento di controllare il processo in una fase precoce;
- G. considerando che l'accordo di Parigi si impegna a "mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e di proseguire l'Azione volta a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C al di sopra dei livelli pre-industriali";
- H. considerando che l'accordo di Parigi è stato ratificato dall'Unione europea nel 2016;
- I. considerando che le emissioni di gas a effetto serra provenienti da combustibili fossili sono quelle che più contribuiscono al cambiamento climatico;
- J. considerando che la promozione di nuove infrastrutture a combustibili fossili nel quadro delle politiche energetiche UE compromette il conseguimento degli impegni assunti con l'accordo di Parigi;
- K. considerando che è lecito chiedersi se la maggior parte dei progetti relativi al gas elencati nel regolamento delegato della Commissione (C(2017)07834) siano compatibili con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;
- L. considerando che le nuove infrastrutture per il gas sono destinate a durare almeno da 40 a 50 anni e in alcuni casi anche più a lungo;
- M. considerando che la costruzione di nuove infrastrutture per il gas rischia di creare una nuova dipendenza dai combustibili fossili che è incompatibile con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;
- 1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. chiede alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che consenta di evitare la costruzione di nuove infrastrutture a combustibili fossili con potenziali effetti di dipendenza e che sia pienamente compatibile con gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi; invita, inoltre, la Commissione a presentare l'elenco dei progetti di interesse comune in modo coerente e trasparente nei confronti dei legislatori, segnatamente il Parlamento europeo.
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.